

Statuto della Regione Bernina

Statuto della Regione Bernina

I. Disposizioni generali

Articolo 1

¹ La Regione Bernina è un ente di diritto pubblico cantonale con personalità giuridica propria, ai sensi dell'art. 71 della Costituzione del Cantone dei Grigioni. *Nome, sede e durata*

² Il capoluogo della Regione Bernina è Poschiavo. La sede amministrativa è Brusio. Gli uffici possono essere dislocati sul territorio della regione.

³ La Regione è costituita per una durata indeterminata.

Articolo 2

I Comuni della Regione sono i Comuni politici attribuiti alla Regione secondo la legge cantonale sulla suddivisione, ovvero: *Comuni della Regione*

Brusio e Poschiavo.

Articolo 3

La lingua ufficiale della Regione è l'italiano. *Lingua ufficiale*

Articolo 4

¹ Lo Statuto disciplina, in sostanza e nei limiti delle prescrizioni legali, l'organizzazione della Regione, nonché i compiti e le competenze delle autorità regionali.

Oggetto e scopo

² Il suo scopo consiste in una chiara assegnazione di competenze, nonché in una chiara regolamentazione delle procedure decisionali.

Articolo 5

¹ La Regione Bernina serve all'adempimento efficace dei compiti dei Comuni della Regione e alla presa in comune di decisioni vincolanti in affari regionali attribuiti dal Cantone o dai Comuni della Regione.

Compiti

a) in generale

² Nessun Comune della Regione è tenuto a delegare alla Regione l'adempimento di un compito regionale non prescritto dal diritto di rango superiore.

Articolo 6

¹ In virtù del diritto cantonale, la Regione deve svolgere i seguenti compiti:

b) in dettaglio

- lo sviluppo del territorio (pianificazione direttrice regionale);
- la protezione dei minori e degli adulti (Ufficio dei curatori professionali);
- lo stato civile (Ufficio dello stato civile);
- l'esecuzioni e fallimenti (Ufficio esecuzioni e fallimenti);
- l'amministrazione degli archivi di Circolo, secondo l'art. 3 della legge cantonale sulla suddivisione;
- altri compiti a norma della corrispondente legislazione speciale cantonale.

² I Comuni della Regione possono definire i seguenti compiti comunali quali compiti regionali e autorizzare la Regione ad essere potenzialmente attiva nei seguenti settori:

- la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti;
- lo sviluppo economico regionale;
- il registro fondiario;
- la promozione turistica.

³ I compiti vengono trasferiti tramite accordi di prestazione. La competenza decisionale per la delega dei compiti alla Regione si conforma alle rispettive competenze finanziarie dei singoli Comuni.

Articolo 7

Le designazioni di persone, funzioni e professioni nel presente Statuto si riferiscono ad entrambi i sessi qualora dal senso dello stesso non risulti diversamente. *Parità dei sessi*

II. Organi

1. In generale

Articolo 8

Organi

Gli organi della Regione sono:

- totalità degli abitanti della Regione aventi diritto di voto;
- conferenza dei sindaci (CdS);
- Commissione di gestione.

Articolo 9

I motivi di esclusione e di ricusa si conformano per analogia alla legge cantonale sui comuni. *Motivi di esclusione e di ricusa*

Articolo 10

¹ La Conferenza dei Sindaci e le commissioni redigono verbali relativi alle loro discussioni e decisioni. *Verbali*

² Il verbale della Conferenza dei Sindaci viene inviato ai Comuni della Regione, al più tardi un mese dopo la seduta, indipendentemente dall'approvazione secondo il cpv. 3.

³ Il verbale viene approvato in occasione della successiva seduta e firmato dal presidente e dal redattore del verbale.

⁴ Viene pubblicato un verbale delle decisioni.

2. Competenze

Articolo 11

¹ Nella sfera di competenza degli aventi diritto dei Comuni della Regione rientrano: *Aventi diritto di voto dei Comuni della Regione*

- emanazione e modifica dello Statuto;
- decisione in merito a progetti contro i quali è riuscito il referendum facoltativo;
- decisione in merito a progetti e affari che la Conferenza dei Sindaci ha presentato per la decisione;
- decisione in merito ad iniziative nel quadro del settore di competenza;
- decisioni in merito a spese una tantum non preventive superiori a CHF 200'000.00;

- decisioni in merito a spese ricorrenti non preventivate superiori a CHF 50'000.00.

²Lo Statuto può attribuire altri compiti agli aventi diritto di voto.

³Le modifiche dello Statuto relative allo scopo (art. 4) e ai compiti della Regione (art. 6, cpv. 2) necessitano del consenso dei due Comuni della Regione.

⁴Per le altre decisioni è necessaria la maggioranza dei votanti.

Articolo 12

¹Nella sfera di competenza della Conferenza dei Sindaci rientrano: *Conferenza dei Sindaci*

1. designazione del presidente e del suo vice;
2. nomina della Commissione di gestione, di altre commissioni e di gruppi di lavoro e di progetto;
3. confronto con possibili compiti d'importanza regionale;
4. stipulazione di accordi di prestazioni con i Comuni della Regione e con terzi;
5. emanazione di prescrizioni d'esecuzione per l'adempiimento dei compiti delegati;
6. approvazione del conto annuale, del preventivo (incl. organico), dei crediti d'impegno, nonché del rapporto della Commissione di gestione sono soggette a referendum facoltativo conformemente all'art. 26, cpv. 1;
7. decisione in merito a spese una tantum fino a CHF 200'000.00; le spese superiori a CHF 50'000.00 sono soggette a referendum facoltativo conformemente all'art. 26, cpv. 1;
8. decisione in merito a spese ricorrenti fino a CHF 50'000.00; le spese superiori a CHF 25'000.00

- sono soggette al referendum facoltativo conformemente all'art. 26, cpv. 1;
9. delega di compiti della corporazione a terzi;
 10. decisione su cooperazioni con altre regioni e organizzazioni;
 11. validazione d'iniziative regionali;
 12. nomina dell'ufficiale di stato civile, previa approvazione da parte dell'autorità cantonale di vigilanza, designazione del capo dell'ufficio e regolamentazione della supplenza;
 13. nomina del personale e dell'ufficiale dell'Ufficio esecuzioni e fallimenti e del suo supplente;
 14. nomina del responsabile dell'Ufficio dei curatori professionali e del suo supplente;
 15. decisione in merito all'azione di adempimento di un onere di interesse pubblico in caso di donazione, secondo l'art. 246, CO;
 16. proposta al Governo per la nomina di un notaio regionale;
 17. gestione delle elezioni del Gran Consiglio, nonché organizzazione e gestione delle votazioni regionali;
 18. delega di compiti al segretariato, se si tratta di una mera attività amministrativa;
 19. rappresentanza della Regione verso l'esterno; tutela degli interessi della Regione verso l'interno e verso l'esterno;
 20. nomina del responsabile e del personale del segretariato;
 21. nomina di ulteriore personale della Regione;
 22. gestione del patrimonio della Regione;
 23. decisione sull'introduzione di procedimenti, su patti d'arbitrato e su rappresentanze in sede giudiziaria.

²Alla Conferenza dei Sindaci spettano, inoltre, tutte le competenze che il diritto di rango superiore oppure il diritto della Regione non attribuisce ad un altro organo.

Articolo 13

- ¹ Il presidente della Conferenza dei Sindaci dirige la stessa. *Presidente della Conferenza dei Sindaci*
- ² Egli è responsabile per l'attuazione delle decisioni della Conferenza dei Sindaci e vigila sull'attività del segretariato.
- ³ Assieme al responsabile del segretariato rappresenta la Regione con firma collettiva a due. In caso di assenza, firmano i rispettivi supplenti.

Articolo 14

- ¹ Il segretariato svolge i compiti operativi della Regione e gestisce, in particolare, le finanze e la contabilità. Istruisce le pratiche da sottoporre alla Conferenza dei Sindaci e provvede all'applicazione delle decisioni. *Segretariato*
- ² Su indennizzo a copertura delle spese, il segretariato può espletare incarichi conferiti da Comuni della Regione o da terzi, se le competenze specialistiche e le risorse umane gli permettono tale attività.
- ³ Il responsabile del segretariato partecipa con voto consultivo alle sedute della Conferenza dei Sindaci e stende il verbale.
- ⁴ Il responsabile del segretariato è direttamente subordinato al presidente della Conferenza dei Sindaci.

Articolo 15

La Commissione di gestione verifica annualmente i conti e la gestione contabile e allestisce un rapporto scritto all'attenzione della Conferenza dei Sindaci. Il rapporto *Commissione di gestione*

di verifica dev'essere pubblicato in forma adeguata nei due Comuni della Regione.

III. Votazioni nei Comuni della Regione

Articolo 16

Il diritto di voto degli abitanti dei Comuni della Regione si conforma alle disposizioni in materia del rispettivo comune di domicilio. *Diritto determinante*

Articolo 17

¹ Gli oggetti vengono sottoposti a votazione nei due Comuni della Regione nella stessa data. È possibile votare per corrispondenza o alle urne. *Procedura*

² La Regione invia ai Comuni della Regione il messaggio, le schede di voto ed eventuale documentazione complementare almeno sei settimane prima della data della votazione.

³ Se il presente Statuto non contiene particolari disposizioni, la procedura si conforma alle disposizioni in materia del rispettivo comune di domicilio. In via sussidiaria sono applicabili la legge sui diritti politici nel Cantone dei Grigioni e le rispettive disposizioni di attuazione.

⁴ La possibilità del voto elettronico si conforma alle corrispondenti disposizioni cantonali per le votazioni a livello comunale.

IV. Composizione e organizzazione delle autorità della Regione

1. Conferenza dei Sindaci

Articolo 18

¹ La Conferenza dei Sindaci è costituita dai Sindaci dei due Comuni della Regione, nonché da un ulteriore rappresentante, membro del Consiglio comunale di ogni singolo comune, per un totale di 4 membri. In caso d'impedimento, i titolari della Conferenza dei Sindaci possono essere rappresentati da un altro membro del rispettivo Consiglio comunale. *Composizione*

Articolo 19

¹ La Conferenza dei Sindaci si riunisce su convocazione del presidente. *Convocazione*

² La convocazione va inviata, per posta o in forma elettronica, almeno 14 giorni prima e deve contenere le informazioni relative al luogo, all'ora e all'ordine del giorno.

³ La Conferenza dei Sindaci si riunisce in seduta almeno due volte all'anno.

⁴ In caso di necessità, il presidente convoca altre sedute della Conferenza dei Sindaci. Egli è tenuto a farlo se lo richiede almeno uno dei rappresentanti dei due Comuni.

Articolo 20

¹ Ogni Comune della Regione dispone di due voti. *Diritto di voto
e di nomina*

² Il diritto di voto viene esercitato dai quattro membri della Conferenza dei Sindaci dei due Comuni.

³ In caso di loro assenza, il diritto di voto viene esercitato dai sostituti designati.

Articolo 21

¹ Ogni Conferenza dei Sindaci regolarmente convocata può deliberare validamente. *Deliberazione*

² Di regola, la votazione non è segreta.

³ Ogni membro della Conferenza dei Sindaci può richiedere una votazione a scrutinio segreto (scritta).

⁴ È determinante la maggioranza semplice dei voti rappresentati. In caso di parità di voti, l'oggetto è considerato respinto.

⁵ In casi urgenti, la Conferenza dei Sindaci può anche prendere decisioni per circolazione degli atti. Queste decisioni richiedono l'unanimità. Quanto deciso viene inserito nel verbale della successiva seduta.

Articolo 22

¹ Ogni Conferenza dei Sindaci regolarmente convocata può procedere validamente alle nomine di sua competenza. *Nomine*

² Di regola, la nomina non è segreta.

³ Se, in caso di nomine collettive, non vi sono più candidati che seggi a disposizione, su proposta del presidente, la nomina può avvenire in blocco.

⁴ Ogni membro della Conferenza dei Sindaci può richiedere la nomina a scrutinio segreto (scritta). In ogni caso, è determinante la maggioranza semplice dei voti rappresentati. In caso di parità di voti, decide la sorte.

2. Commissione di gestione

Articolo 23

¹ La Commissione di gestione (CdG) è composta da quattro membri. Ogni Comune designa due membri della rispettiva Commissione di gestione.

*Composizione,
durata della
carica, delega
a terzi*

² I membri della Commissione di gestione comunale, che sono stati eletti con il maggior numero di voti, possono esercitare un diritto di precedenza nei confronti degli altri membri per una loro nomina nella Commissione di gestione regionale. La Commissione di gestione si costituisce da sé.

³ Il periodo di carica coincide con le rispettive disposizioni comunali.

⁴ Se un membro della CdG si dimette durante il periodo di carica o non è più in grado di portare a termine il mandato, la Conferenza dei Sindaci procede ad una nomina sostitutiva. Il nuovo membro della CdG subentra nel periodo di carica del membro uscente.

⁵ D'intesa con la Conferenza dei Sindaci, la CdG può delegare a terzi la revisione dei conti in casi particolari.

3. Commissioni permanenti

Articolo 24

La composizione di commissioni permanenti, nonché i loro compiti, la loro responsabilità e le loro competenze vengono stabiliti nel quadro di regolamenti speciali o tramite decisione della Conferenza dei Sindaci.

*Composizione,
compiti,
responsabilità,
competenze*

V. Diritti politici

Articolo 25

¹ Gli aventi diritto di voto dei due Comuni della Regione hanno il diritto d'iniziativa per affari che rientrano nella loro sfera di competenza. Un'iniziativa dev'essere firmata da almeno 300 aventi diritto di voto.

*Diritto
d'iniziativa*

² Per gli stessi affari, l'iniziativa può anche essere lanciata da uno dei due Comuni.

Articolo 26

¹ Le decisioni della Conferenza dei Sindaci in merito a spese una tantum e ricorrenti, conformemente all'art. 12, cpv. 1 cifre 6, 7 e 8 sono soggette a referendum facoltativo. Queste decisioni vanno rese note ai Comuni della Regione.

*Diritto
di referendum*

² Le decisioni soggette a referendum facoltativo vengono pubblicate negli organi di pubblicazione ufficiali dei Comuni della Regione, con l'indicazione relativa al referendum facoltativo e alla scadenza del periodo di referendum.

³ Il termine per il referendum è di 90 giorni a decorrere dal giorno della pubblicazione della decisione.

⁴ Il referendum è considerato riuscito quando è stato firmato da almeno 200 abitanti aventi diritto di voto dei Comuni della Regione.

VI. Diritto sul personale e sulla previdenza professionale

Articolo 27

Nei casi per i quali la Regione non emani disposizioni speciali, si applica il diritto cantonale sul personale e sulla previdenza professionale.

*Diritto
sul personale
e sulla previdenza
professionale*

VII: Accordi di prestazioni, finanze, reporting e responsabilità

Articolo 28

¹ La durata di un accordo di prestazioni varia, di regola, tra un minimo di quattro e un massimo di dieci anni. Al più tardi 12 mesi prima della scadenza dell'accordo di prestazioni, si discute in merito alla stipulazione di un nuovo accordo di prestazioni o al prolungamento dell'accordo vigente. Un accordo di prestazioni limitato nel tempo può anche essere combinato ad un prolungamento automatico per una durata uguale o inferiore, che diviene effettivo se nessuna delle parti (Comune della Regione, terzi o Regione) lo disdice prima della scadenza, con un preavviso di 12 mesi.

*Accordi
di prestazioni*

² Un accordo di prestazioni può essere stipulato anche a tempo indeterminato. Esso può, di regola, essere disdetto per iscritto dal consesso che ha stipulato l'accordo di prestazione, rispettando le disposizioni in materia dei singoli Comuni della Regione, al più presto dopo 4 anni per la fine di un anno civile, con un preavviso di 12 mesi. Se un Comune della Regione disdice l'accordo, la Regione, a sua volta, ha il diritto di disdire entro 30 giorni gli accordi di prestazioni stipulati con altri Comuni della Regione per il compito in questione.

Articolo 29

¹ L'anno contabile/d'esercizio corrisponde all'anno civile.

*Anno contabile,
presentazione
dei conti*

² La presentazione dei conti si conforma, per analogia, alla legge cantonale sulla gestione finanziaria.

Articolo 30

¹ La commissione responsabile sottopone annualmente alla Conferenza dei Sindaci un preventivo per l'anno seguente e un piano finanziario per i tre anni seguenti.

*Preventivo,
piano finanziario*

² La Conferenza dei Sindaci approva il preventivo entro la fine di agosto dell'anno precedente e prende atto del piano finanziario.

Articolo 31

¹ Entro fine aprile, la commissione responsabile sottopone alla Conferenza dei Sindaci il conto annuale e il rapporto della Commissione di gestione.

*Conto annuale,
rapporto
di gestione*

² Entro fine aprile, la commissione responsabile rende

conto dell'attività nell'anno precedente in un rapporto di gestione pubblico.

Articolo 32

¹ La Regione si finanzia con:

Finanziamento

- contributi comunali, cantonali e federali;
- emolumenti e altri ricavi;
- contributi a copertura del disavanzo dei Comuni della Regione;
- onorari per incarichi svolti.

² Gli onorari per incarichi svolti corrispondono alle tariffe usuali nell'economia privata. Lo stesso vale per gli emolumenti e gli altri ricavi (p. es. entrate da canoni di locazione).

Articolo 33

¹ Le spese collettive per la direzione della Regione, il segretariato e con ciò l'attività della Regione in senso stretto vengono suddivise sui Comuni per metà in base al numero di abitanti e per metà in base al gettito fiscale.

Contributi comunali

² Se il conto annuale presenta un disavanzo che non può essere coperto da mezzi del patrimonio della Regione, i Comuni della Regione lo coprono. Fa stato la chiave di ripartizione secondo il cpv. 1. Un'eventuale eccedenza viene restituita ai Comuni con la stessa chiave di ripartizione.

³ I compiti, secondo l'art. 6, con un calcolo dei costi separati vengono finanziati direttamente dai Comuni della Regione interessati, attraverso una chiave di ripartizione da stabilire.

⁴ Se un compito non è stato delegato dai due Comuni della Regione, quest'ultima deve provvedere affinché venga gravato finanziariamente soltanto il Comune per il quale adempie il compito.

Articolo 34

La Regione risponde delle obbligazioni assunte in primo luogo con il proprio patrimonio. In via sussidiaria, fa stato la responsabilità proporzionale dei Comuni della Regione. È applicabile la chiave di ripartizione secondo l'art. 33, cpv. 1. *Responsabilità*

VIII. Controllo statale e rimedi giuridici

Articolo 35

Il controllo statale sulla Regione si conforma al diritto cantonale. *Controllo statale*

Articolo 36

In caso di controversie tra la Regione e i Comuni della Regione, tra i Comuni della Regione, tra loro in affari della Regione, nonché tra la Regione e gli abitanti dei Comuni della Regione fanno stato i rimedi giuridici ordinari secondo il diritto cantonale. *Rimedi giuridici*

IX. Revisione dello Statuto

Articolo 37

¹ Il presente Statuto può essere sottoposto in ogni momento ad una revisione parziale o totale.

*Revisione
dello Statuto*

² Le modifiche statutarie vanno sottoposte al Governo per l'approvazione.

X. Disposizione finale

Articolo 38

Il presente Statuto è stato approvato dai Comuni di Brusio e Poschiavo e dal Governo del Cantone dei Grigioni. Lo Statuto entra in vigore il 1° gennaio 2016.

Entrata in vigore